



## Corte di Cassazione

Sentenza del 17/10/2005 n. 20033 - parte 1

### Intitolazione:

ICI - Agevolazioni ed esenzioni - Casa canonica - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i) del DLG 30 dicembre 1992, n. 504 - Compete.

### Massima:

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'ICI ex art. 7, comma 1, lett. i) del DLG n. 504/1992 una casa canonica, di pertinenza di una chiesa parrocchiale, e' esente dal predetto tributo, perche' concorrono le due condizioni stabilite dalla citata norma: tale edificio e' di proprieta' di un ente non commerciale ed e' pertinenziale ad un edificio di culto. Sono irrelevanti sia la circostanza secondo cui l'edificio e' accatastato come abitazione di tipo popolare (perche' la situazione di fatto prevale rispetto all'accatastamento del bene) e sia quella secondo cui il parroco non risiede nell'edificio (in quanto il vincolo pertinenziale e' un vincolo che si crea tra due beni a prescindere dalla persona fisica che in quel momento svolge le funzioni di parroco e che potrebbe anche non risiedere in quella casa). In proposito sussiste una presunzione relativa secondo cui una casa sita nei pressi della chiesa normalmente serve e viene utilizzata per l'abitazione del parroco addetto a quella Chiesa.

\*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

### Testo:

#### Svolgimento del processo

La Parrocchia della B.V. di S.L. di Querciola ha impugnato gli avvisi di accertamento Ici relativi ad una unita' immobiliare urbana ritenuta dalla parrocchia esente perche' pertinenza della Chiesa, destinata a casa canonica ed utilizzata per lo svolgimento di attivita' quale il catechismo, l'educazione cristiana, le attivita' missionarie e le altre attivita' pastorali inerenti alla cura delle anime.

Il comune, invece, ha sostenuto l'assoggettabilita' a tributo dell'immobile non destinato a casa canonica, essendo il parroco risultato residente in un comune limitrofo.

La Commissione provinciale ha accolto il ricorso, e la sentenza e' stata confermata dalla Commissione regionale per un duplice profilo:

i) il primo, perche' la casa canonica costituisce una pertinenza della Chiesa parrocchiale e a nulla rileva che essa sia o meno abitata dal parroco. L'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, infatti, non pone alcuna condizione per l'esenzione dei fabbricati destinati all'esercizio del culto e delle loro pertinenze;

ii) il secondo, perche' dagli atti processuali e' emerso che la canonica era utilizzata dal parroco, ancorche' residente in altro comune, non solo come abitazione, ma anche per lo svolgimento di attivita' di carattere religioso previste dall'art. 16, lettera a), della L. n. 222/1985, per cui l'immobile doveva considerarsi esente anche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992.

Il comune ha proposto ricorso.

La Parrocchia ha resistito con controricorso.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 2697 del codice civile in quanto nella specie:

a) non si tratta di un edificio di culto ne' di una pertinenza di esso;

b) si tratta di un fabbricato accatastato in categoria A/4 (abitazione di tipo popolare), che non puo' fornire "quella utilita' tipica della pertinenza alla cosa principale quando quest'ultima risulta essere una chiesa" e che in concreto non fornisce quella utilita' dal momento che e' emerso che il parroco abita altrove;

c) la Parrocchia doveva fornire la prova del diritto alla esenzione, essendo erroneo ritenere che la prova della inesistenza del rapporto pertinenziale fosse a carico del comune.

La Parrocchia ha resistito sostenendo che la destinazione dell'immobile quale canonica e' stata effettuata con decreto vescovile emesso ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, della L. n. 222/1985 a seguito della soppressione dei benefici parrocchiali, per cui si e' realizzata una modalita' di costituzione del vincolo pertinenziale, vincolo che mai e' venuto a cessare neanche allorché il parroco per un fatto personale ha fissato la propria residenza anagrafica in altro comune.

La censura e' infondata e deve essere rigettata.

Giova rilevare che di recente si e' formato un orientamento consolidato secondo il quale la situazione di fatto prevale rispetto all'accatastamento del bene (Cass. sentenze n. 19375/2003, n. 17035/2004, n. 19161/2004, n. 5755/2005), sicche' la categoria A/4 assegnata al bene di cui qui si discute non ha importanza determinante per escludere il bene dalla esenzione.

Secondo quel che comunemente accade si puo' ritenere sussistente una presunzione, ovviamente suscettibile di prova contraria (nella specie mancata), secondo la quale una casa sita nei pressi della Chiesa normalmente serve e viene utilizzata per l'abitazione del parroco addetto a quella Chiesa.

Il vincolo pertinenziale e' un vincolo che si crea tra due beni a prescindere dalla persona fisica che in quel momento svolge le funzioni di parroco e che, temporaneamente, potrebbe anche non risiedere in quella casa. Quindi, e' del tutto irrilevante che nella specie il parroco, nel periodo al quale si riferisce l'accertamento) avesse la residenza anagrafica in altro comune, essendo il vincolo pertinenziale collegato ai beni e non alle persone che si trovano ad operare in quei fabbricati (Chiesa e casa canonica). D'altra parte, per come ha rilevato la Commissione tributaria regionale, l'art. 7, comma 1, lettera d), non pone per l'esenzione della pertinenza alcuna condizione.

Con il secondo motivo il comune ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 7, commi 1, lettera i), e 2, del D.Lgs. n. 504/1992 e 2697 del codice civile in quanto non e' stata fornita la prova dello svolgimento di attivita' aventi diritto alla esenzione.

Anche questa censura e' infondata dal momento che, sempre secondo quel che comunemente accade, sussiste una presunzione secondo la quale in una casa canonica, sita nei pressi di una Chiesa, vengono svolte le attivita' di carattere religioso previste dall'art. 16, lettera a), della L. n. 222/1985, richiamato dall'art. 7, comma 1, lettera i). Ovviamente, si tratta di una presunzione relativa, suscettibile di prova contraria, prova che il comune non ha fornito. Peraltro, la Commissione tributaria regionale ha evidenziato che dagli atti processuali risulta che la casa di che trattasi viene utilizzata dal parroco non solo come abitazione, ma anche per le attivita' religiose.

Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo il giudice di merito giudicato in assenza completa di prove.

Il motivo e' infondato e deve essere rigettato poiche' la Commissione tributaria regionale ha indicato, sia pure succintamente, le ragioni per le quali ha adottato quella decisione. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.